

**Cassazione penale, Sez. III, 24 marzo 2004, n. 14425 (ud. 21 gennaio 2004). Pres. Zumbo; Est. Onorato; ric. Lecchi  
Sul concetto di immissione occasionale**

Su questa sentenza vedere ["Il collegamento funzionale e strutturale di uno scarico con un determinato ciclo produttivo industriale e la nozione di immissione occasionale"](#) di Andrea Quaranta

Sintesi della fattispecie

*Acque – Tutela delle acque dall'inquinamento – Scarichi di acque reflue industriali – Metodo di campionamento – Superamento dei valori stabiliti dalla tabella 3 dell'allegato 5 in relazione allo zinco – Immissione occasionale – Nozione di scarico – Esclusione dalle sanzioni previste dagli artt. 54, comma 1, e 59, comma 5, del D.Lgs. n. 152/99 – Solo nel caso di realizzazione dell'immissione senza il tramite di una condotta.*

Massima

*In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 258 del 18 agosto 2000, le immissioni occasionali escluse dalla sanzione prima prevista dagli artt. 54, comma 1, e 59, comma 5, del D.Lgs. n. 152/99 sono esclusivamente quelle realizzate senza il tramite di una condotta, atteso che anche dopo le modifiche del 2000 gli scarichi non possono superare i limiti tabellari quale che sia il loro carattere temporale, compreso lo scarico anche semplicemente occasionale.*

Svolgimento del processo

1 - Con sentenza del 14 aprile 2003 la Corte d'Appello di Milano ha integralmente confermato quella resa il 17 maggio 2002 dal locale Tribunale monocratico, che aveva dichiarato (...) colpevole del reato di cui all'articolo 59, comma 5, Dlgs 11 maggio 1999, n. 152, perché - quale direttore di stabilimento e responsabile in materia ambientale della Uva Polimeri S.p.A. - aveva effettuato uno scarico di acque reflue industriali superante i valori stabiliti dalla tabella 3 dell'allegato 5 in relazione allo zinco (accertato in Senago il 18 ottobre 1999).

Per l'effetto il (...) veniva condannato alla pena di un mese di arresto ed euro 1.500 di ammenda, con i doppi benefici di legge, oltre al risarcimento dei danni a favore del comune di Senago, costituitosi parte civile, liquidato in euro 2.500.

Prendendo in considerazione i motivi di appello, la Corte milanese ha osservato che "il residuo di zinco trovato nel pozzetto era diretta conseguenza di una fase del ciclo produttivo"; che si trattava di scarichi reiterati, ancorché non continui, tali da non potersi definire come

immissione occasionale; che è "ovvio che per cicli di produzione che non richiedano scarichi continui o di lunga durata, il metodo di analisi non può essere che quello del prelievo, anche singolo", intendendo così escludere l'obbligo del prelievo plurimo di un campione medio.

2 - Il (...) ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo sei motivi a sostegno. In particolare, lamenta:

2.1 - inosservanza di legge penale e mancanza o illogicità di motivazione in ordine al metodo del prelievo unico o istantaneo. Sostiene che a norma dell'allegato 5 del Dlgs n. 152 del 1999, par. 1.2, è imposto il prelievo di un campione medio nell'arco di tre ore, salvo che l'autorità preposta al controllo, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, decida di effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico, in relazione alle caratteristiche di questo. Tali regole, che non sono soltanto modi di acquisizione delle fonti di prove, ma elementi integratrici della fattispecie penale, non erano state osservate nella fattispecie concreta.

2.2 - mancanza e illogicità di motivazione laddove la sentenza impugnata ha escluso che si trattasse di una immissione occasionale, priva di rilevanza penale;

2.3 - omessa motivazione, laddove la sentenza, ipotizzando col Giudice di primo grado che l'acqua trovata nel pozzetto fosse il risultato anche del dilavamento del piazzale dello stabilimento (dove veniva trasportato stercato di zinco), non ha considerato l'obiezione difensiva secondo cui il ritrovamento del ferro, non normalmente utilizzato nello stabilimento, era incompatibile con l'ipotesi formulata;

2.4 - mancanza di motivazione e violazione dell'articolo 530 C.p.p., comma 2, giacché la Corte milanese non ha minimamente preso in considerazione l'ipotesi difensiva secondo cui il ferro e lo zinco reperiti nel campione analizzato fossero il residuo conseguente all'evaporazione dell'acqua presente nel pozzetto;

2.5 - illogicità di motivazione e travisamento del fatto laddove la sentenza impugnata sembra aver escluso che il titolare della ditta abbia fatto osservazioni a verbale durante la procedura di prelievo;

2.6 - illogicità di motivazione con travisamento del fatto e violazione degli articoli 24 C.p. e 133

C.p. in ordine alla determinazione della pena, nonché mancata decisione in ordine alla richiesta di sostituzione della pena detentiva ex articolo 53 legge n. 689 del 1981.

Con motivi nuovi tempestivamente depositati, il difensore del (...) ha argomentato ulteriormente sul secondo, terzo, quarto e sesto motivo, e ha formalmente chiesto la sostituzione dell'arresto con l'ammenda ai sensi dell'articolo 5 legge n. 134 del 2003 e la conseguente revoca della sospensione condizionale della pena.

3 - Il Pubblico ministero in sede ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nella considerazione che il Giudice d'appello non aveva adeguatamente motivato che nella specie non si trattasse di immissioni occasionali, le quali non sono più sanzionate in seguito alla novella di cui al Dlgs n. 258 del 2000.

Motivi della decisione

4 - Va anzitutto chiarita la portata degli articoli 21 e 22 del Dlgs 18 agosto 2000, n. 258 laddove riformulano il testo del primo comma dell'articolo 54 e del quinto comma dell'articolo 59 del Dlgs n. 152 del 1999 che prevedono rispettivamente come illecito amministrativo o come reato lo scarico superante determinati valori tabellari.

Il nuovo testo si limita ad escludere l'inciso relativo alle "immissioni occasionali", con la conseguenza che non costituiscono più reato o illecito amministrativo quelle immissioni occasionali che superano i valori tabellari (cfr. Cass. Sez. 3°, n. 29651 del 9 agosto 2002, P.G. in proc. Paolini, rv. 222114).

La portata normativa della modifica va però precisata in relazione alla definizione di scarico introdotta per la prima volta dal Dlgs 11 maggio 1999, n. 152, secondo cui è scarico "qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue (...) nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria" (articolo 2 lettera bb)). Secondo il testo originario di questo provvedimento legislativo, gli scarichi in quanto tali, cioè le immissioni dirette tramite condotte, in via di principio dovevano essere preventivamente autorizzati (articolo 45); mentre gli scarichi superanti i limiti tabellari venivano sottoposti secondo i casi a sanzione amministrativa o penale; analogo trattamento sanzionatorio era previsto per le immissioni occasionali extratabellari (articolo 54, comma 1, e articolo 59, comma 5). Secondo una

corretta interpretazione logica, teleologica e sistematica, dunque, per immissioni occasionali dovevano intendersi quelle realizzate senza il tramite di una condotta, in relazione alle quali era illogico richiedere un'autorizzazione amministrativa, ma era logico sanzionare ugualmente l'inquinamento extraterritoriale.

Ora, con l'abolizione dell'inciso relativo alla immissioni occasionali, il Dlgs 18 agosto 2000, n. 258 ha inteso semplicemente escludere dalla sanzione per l'inquinamento tabellare le immissioni realizzate senza il tramite di una condotta.

Ma non ha inteso escludere dalla sanzione gli scarichi propriamente detti, cioè le immissioni tramite condotta, che non abbiano carattere di continuità. Più precisamente questi scarichi non possono superare i limiti tabellari, quale che sia il loro carattere temporale, continuo, discontinuo o anche semplicemente occasionale.

Nel caso di specie, i giudici di merito hanno motivatamente accertato che lo scarico nella fognatura avveniva tramite condotta, anche se in modo discontinuo. Più precisamente nello stabilimento di Senago, dove la Uva Polimeri S.p.A. produceva vernici per legno e resine, esisteva

- a) un impianto di ossidazione termica
- b) una rete di condotte che scaricava nella pubblica fognatura le acque meteoriche, le acque derivanti dallo spurgo delle torri di raffreddamento, le acque usate per attività urbane o derivanti da normali operazioni di pulizia, nonché le acque di scolatura di alcuni processi di lavaggio del piazzale usato per il trasporto dello stercato di zinco (v. pag. 3 sentenza Tribunale).

Correttamente la Corte d'Appello ha ritenuto che lo scarico delle acque di cui al punto b) fosse "diretta conseguenza di una fase del ciclo produttivo" e non potesse definirsi una "immissione occasionale" (pag. 5 sentenza impugnata).

È quindi infondato il secondo motivo di ricorso.

5 - Diverso è il problema della regolarità del metodo di prelievo del campione delle acque reflue industriali come sopra individuate (primo motivo di ricorso di cui al n. 2.1).

La materia è disciplinata dall'allegato 5, paragrafo 1.2, il quale - nel testo vigente al momento

del fatto - stabiliva che "i limiti indicati in tabella 3, per le acque reflue industriali, sono riferiti ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore", salva la possibilità di effettuare il campionamento su tempi più lunghi. In seguito il citato Dlgs n. 258 del 2000 ha riformulato la norma, confermando come criterio ordinario il campionamento medio nell'arco di tre ore, ma prevedendo in aggiunta che l'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustificino particolari esigenze. Se questa novellazione della norma non poteva essere applicata al caso di specie, perché entrata in vigore successivamente alla effettuazione del campionamento, doveva tuttavia essere rispettata la norma originaria che prevedeva comunque il campionamento medio, ordinariamente nell'arco di tre ore.

In fatto questa norma non è stata rispettata, giacché i funzionari preposti al controllo hanno proceduto a un prelievo istantaneo. Peraltro l'inosservanza del metodo di campionamento non è assoggettata ad alcuna sanzione, sicché è lasciata all'autorità amministrativa procedente e in ultima istanza al Giudice la valutazione della razionalità del metodo adottato, in relazione alle caratteristiche del ciclo produttivo e alle modalità temporali dello scarico, nonché la valutazione della attendibilità delle analisi. In altri termini, ritiene il collegio che la norma sul metodo di campionamento dello scarico ha carattere procedimentale, non sostanziale, sicché non può configurarsi come norma integratrice della fattispecie penale: essa indica il criterio tecnico ordinario per il prelevamento, ma non esclude che il Giudice possa motivatamente valutare la rappresentatività di un campione che, per qualsiasi causa, non è stato potuto prelevare secondo il criterio ordinario. Sul punto, non appare quindi condivisibile Cass. Sez. 3°, n. 9140 del 22 agosto 2000, Pautasso, rv. 217545, richiamata dal ricorrente, dovendosi invece condividere Cass. Sez. 3°, n. 32996 del 5 agosto 2003, Lazzeroni, rv. 225547.

Nel caso di specie la Corte di merito ha giustificato il prelievo istantaneo in considerazione del carattere discontinuo dello scarico, senza logicamente considerare che uno scarico non continuo, ma ripetuto (come sembra pacificamente quello di cui trattasi), avrebbe consentito

un prelievo plurimo in un arco temporale più o meno lungo.

In secondo luogo la sentenza impugnata avrebbe dovuto motivare sull'attendibilità delle analisi effettuate sul campione istantaneo prelevato, giacché anche un prelievo irregolare può essere ritenuto dal Giudice ugualmente rappresentativo dello scarico e quindi idoneo a provare il superamento dei valori tabellari, purché il giudizio sia supportato da specifica motivazione.

Sul punto però la motivazione della sentenza è carente. Vero è che l'acqua reflua prelevata dal pozzetto, data la sua provenienza composita, poteva contenere anche ferro, oltre allo zinco (in tal senso è infondato il motivo di ricorso di cui al n. 2.3). Ma è anche vero che la Corte milanese non spiega in modo specifico perché l'analisi del campione dovesse ritenersi attendibile nonostante il prelievo istantaneo; e anche laddove esclude che l'attendibilità fosse pregiudicata dall'evaporazione dell'acqua non confuta in maniera plausibile le censure sollevate sul punto dall'appellante. Al riguardo il Tribunale aveva in sostanza escluso che nel pozzetto non fossero avvenuti scarichi da molto tempo e che nei mesi di settembre e ottobre non avesse piovuto, cioè aveva escluso che fossero ricorse le condizioni necessarie per l'evaporazione. Ma il Giudice d'appello ha ritenuto errate e irrilevanti queste argomentazioni, senza sostituirle con altre argomentazioni pertinenti e logiche (pag. 5).

Nei limiti sopra esposti vanno accolti il primo e il quarto motivo di ricorso, mentre restano assorbiti il quinto e il sesto.

In conclusione la sentenza impugnata va annullata per difetto di motivazione, con rinvio ad altra sezione della Corte milanese, perché - alla luce dei principi su esposti - rinnovi il giudizio sulla attendibilità delle analisi effettuate sul campione prelevato.

PQM

La corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2004-09-06

Depositato n cancelleria il 24 marzo 2004.